

OGGETTO: **NUOVA IMPONIBILITA' PER DIVIDENDI E PLUSVALENZE**

Riferimenti: Art. 1, commi 61, 62 e 64, Legge n. 208/2015;  
Decreto MEF 26.5.2017.

*La Finanziaria 2016 ha ridotto, a decorrere dal 2017, l'aliquota IRES dal 27,5% al 24%.  
A seguito della predetta riduzione il MEF ha rideterminato (in aumento) le percentuali di concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei soci dei dividendi e delle plusvalenze di natura finanziaria, in modo da mantenere invariata la tassazione teorica complessiva in capo al **socio persona fisica**, fissando al 58,14% la nuova percentuale di imponibilità che va a sostituire la precedente pari al 49,72%.  
La nuova percentuale di imponibilità è applicabile agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2017) e alle plusvalenze e minusvalenze realizzate dall'1.1.2018*

La percentuale di concorrenza al reddito complessivo oggetto della rideterminazione interessa le seguenti fattispecie reddituali:

<b>Riferimento normativo T.U.I.R.</b>	<b>Fattispecie</b>
Art. 47, comma 1	<b>Utili</b> a favore di persone fisiche derivanti da <b>partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa</b> , in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati. Nuova imponibilità → <b>58,14%</b>
Art. 59	<b>Utili</b> a favore di persone fisiche derivanti da <b>partecipazioni detenute nell'esercizio d'impresa</b> , in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati. Nuova imponibilità → <b>58,14%</b>
Art. 68, comma 3	<b>Plus/minusvalenze</b> derivanti dal realizzo di <b>partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa</b> . Nuova imponibilità → <b>58,14%</b>
Art. 58, comma 2	<b>Plus/minusvalenze</b> derivanti dal realizzo di <b>partecipazioni detenute nell'esercizio d'impresa (PEX)</b> . Nuova imponibilità → <b>58,14%</b>

L'adeguamento delle percentuali, ad opera del citato DM 26.5.2017, è stato effettuato sulla base dell'assunto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell'esercizio di impresa e da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell'esercizio d'impresa scontano in capo al percettore persona fisica l'aliquota marginale IRPEF e in modo da garantire sui predetti utili e sui capital gains un prelievo teorico complessivo (tassazione combinata società e socio) pari alla citata aliquota.

In tal modo la misura del 58,14% garantisce un prelievo aggiuntivo IRPEF in modo che il prelievo complessivo IRES-IRPEF non superi il 43% (aliquota marginale IRPEF).

Si evidenzia che **non è stata modificata l'aliquota di tassazione del 26%** prevista per i dividendi ed i capital gains relativi a **partecipazioni non qualificate**.

**TASSAZIONE DIVIDENDI / UTILI*****Persone fisiche “private” ed esercenti attività d’impresa***

Come disposto dall’art.1, comma 1, DM 26.5.2017 la nuova percentuale del 58,14 % va applicata agli utili/proventi equiparati formati con **utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.**

Pertanto con riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare la nuova percentuale è applicabile agli utili formati a partire dal 2017.

La percentuale di tassazione in esame in capo ai soci persone fisiche “private” ed esercenti attività d’impresa ha subito le seguenti modifiche.

<b>Periodo di produzione degli utili</b>	<b>% tassazione</b>
Fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale fino al 2007)	40%
Dall’esercizio successivo e quello in corso al 31.12.2007 (in generale dal 2008) e fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale fino al 2016)	49,72%
Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2017)	58,14%

È opportuno sottolineare che a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile 2016, è previsto che i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all’esercizio 2007, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40% e poi fino all’esercizio 2016, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72%.

***Enti non commerciali***

Il DM 26.5.2017 interviene a modificare anche la tassazione applicabile agli enti non commerciali.

Il comma 2 dell’art. 1 prevede infatti che i dividendi/utili percepiti da un ente non commerciale, formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare.

Gli utili percepiti formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2016, non concorrono al reddito imponibile nella misura del 22,26% del loro ammontare.

**TASSAZIONE PLUS / MINUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI*****Persone fisiche “private”***

La nuova percentuale del 58,14% risulta applicabile anche ai **redditi diversi di natura finanziaria (capital gains)**, costituiti dalle plus/minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate **non nell’esercizio d’impresa.**

La percentuale è la medesima prevista per i dividendi in quanto vi è equiparazione, ai fini della tassazione, tra dividendi e plusvalenze.

***Persone fisiche esercenti attività d’impresa***

In relazione alle plus/minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni **nell’esercizio d’impresa** da parte di soggetti non IRES l’art. 2 del Decreto ha fissato la nuova percentuale di imponibilità in misura pari al 58,14%.

La medesima percentuale va utilizzata per determinare la quota delle minusvalenze deducibile.

L'applicazione delle nuove percentuali riguarda le plus/minusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2018.

A differenza di quanto avviene per i dividendi, la nuova percentuale prescinde, per ragioni di semplicità, dalla circostanza che le plusvalenze tassate con la nuova percentuale siano maturate antecedentemente al 2018.

Il comma 3 del citato art. 2 ribadisce che le nuove disposizioni **non sono applicabili alle società di persone** e soggetti assimilati di cui all'art. 5, TUIR, rimanendo pertanto invariata la percentuale di imponibilità del 49,72%.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*  
[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.